



Comune di PIEVE DI BONO-PREZZO

Provincia di Trento

Servizio Tecnico

e-mail: tecnico@comune.pievedibono-prezzo.tn.it

Tel. 0465/674775 - Fax 0465/670368

AVVISO

PULIZIA CAMINI ANNO 2026

Si avvisa la popolazione che a partire indicativamente dal mese di maggio, verrà effettuata, condizioni meteo permettendo, la pulizia delle canne fumarie da parte della ditta "FM Spazzacamino di Facchini Marco" con sede a Sella Giudicarie.

Le prenotazioni dovranno essere effettuate telefonticamente contattando il Servizio Tecnico Comunale al numero 0465/674775, entro e non oltre il giorno martedì 30 aprile 2026 alle ore 12.00.

Si ricorda che per il servizio svolto in convenzione, il corrispettivo ammonta ad:

- € 30,00 + IVA 10% per ogni camino regolarmente pulito se inserito nell'elenco delle prenotazioni;
- € 35,00 + IVA 10% per ogni camino regolarmente pulito se NON inserito nell'elenco delle prenotazioni.

Si precisa inoltre che:

- prestazioni aggiuntive quali pulizia di stufe, caldaie e relativi raccordi NON sono incluse nel prezzo convenzionato, ma dovranno eventualmente essere comunicate in sede di prenotazione e concordate direttamente con la ditta esecutrice;
- la fattura verrà rilasciata dalla ditta esecutrice direttamente al privato, dietro il pagamento del corrispettivo dovuto;

Si riporta in seguito per completezza l'art 3 del Regolamento Pulizia Camini del Comune di Pieve di Bono-Prezzo, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 25 di data 05.11.2018, nel quale sono definiti gli obblighi dei soggetti tenuti alla pulizia dell'impianto.

Pieve di Bono-Prezzo, 20 marzo 2026

IL SINDACO

Sergio Rota

Documento firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Estratto del Regolamento Pulizia Camini del Comune di Pieve di Bono-Prezzo, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 25 di data 05.11.2018

Articolo 3 – Obblighi dei soggetti tenuti alla pulizia dell'impianto

1. Il proprietario dell'abitazione o colui che la occupa a qualsiasi valido titolo, è il soggetto responsabile della pulizia dell'impianto e garantisce la corretta manutenzione e pulizia dei condotti a servizio di generatori alimentati con combustibile solido, compresi i canali da fumo, mantenendo gli stessi in perfetta funzionalità ed efficienza.
2. Il soggetto responsabile di cui al comma 1 può provvedere alla pulizia ed al controllo direttamente o a mezzo di ditta specializzata (Spazzacamino).
3. Il soggetto responsabile della pulizia annota l'esecutore e la data di svolgimento delle operazioni di pulizia, in un apposito registro, conforme al fac-simile allegato al presente regolamento (ALLEGATO A) e pubblicato sul sito istituzionale del Comune.
4. Deve essere conservato un registro per ciascuna canna fumaria; se la canna fumaria non è in esercizio cioè non è collegata ad alcun generatore oppure è collegata ad un generatore non utilizzato, tale condizione va annotata nel relativo registro riportando la data di inattività e la motivazione. Nel momento in cui tale canna fumaria verrà rimessa in funzione, tale condizione dovrà essere annotata sul registro.
5. Nel caso di condomini, è obbligo dell'amministratore condominiale, a tutela del condominio, accertare che ciascun condotto a servizio di generatori alimentati con combustibile solido sia provvisto di proprio registro e che quest'ultimo venga regolarmente compilato dal proprietario o suo delegato.
6. Nel caso la pulizia dell'impianto venga eseguita da ditta incaricata (spazzacamino), è obbligo del proprietario accertarsi che la stessa sia in possesso del permesso speciale del Sindaco, di cui all'art. 14 della L.R. 20.08.1954 n.24 e s.m. A tal fine, sul portale istituzionale sarà pubblicato l'elenco dei soggetti di cui al precedente capoverso.
7. I comproprietari, affittuari, amministratori o chi abbia titolo sono obbligati, qualora non vi ostino cause di forza maggiore o legittimi impedimenti, a permettere lo svolgimento regolare delle operazioni di pulizia dei condotti, che dovranno avvenire in tempi ragionevoli, acconsentendo l'accesso ai locali interessati e al tetto, previo preavviso, anche verbale, della data e ora dell'intervento. È dovere degli stessi di provvedere a che, durante lo svolgimento dei lavori di pulizia dei camini, siano chiuse completamente ed in modo adeguato tutte le aperture dei condotti/raccordi del fumo, onde evitare la penetrazione di fuliggine nei locali abitati. In ogni caso qualora l'esecuzione dei lavori venga ostacolata o impedita, il soggetto responsabile della pulizia deve darne comunicazione all'Amministrazione comunale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.